

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4861 del 24/09/2018
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI FIUME LAMONE PROC. RA18A0009 COMUNE BRISIGHELLA (RA), LOC. VIA FORNACE DITTA IDRO-FORNACE SRLS USO IDROELETTRICO CONCESSIONE ORDINARIA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5065 del 24/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventiquattro SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

ACQUE DEMANIO IDRICO
ACQUE SUPERFICIALI
FIUME LAMONE
PROC. RA18A0009
COMUNE BRISIGHELLA (RA), LOC. VIA FORNACE
DITTA IDRO-FORNACE SRLS
USO IDROELETTRICO
CONCESSIONE ORDINARIA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- Le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015, 2067/2015 di aggiornamento dei piani di Gestione Distrettuali e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195/2016 concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica in attuazione dei piani di gestione stessi,
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2102 del 30/12/2013 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso irriguo:, DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO:

- della domanda di concessione presentata da Prati Noemi, legale rappresentante della ditta Nomar Enterprise S.r.l. C.F: 03754400400 con sede a Mercato Saraceno (FC), assunta al protocollo Arpae con il n. PGRA/2018/3150 in data 08/03/2018 per l'utilizzo di acque pubbliche superficiali dal fiume Lamone, in Comune di Brisighella, in località via Fornace, ad uso idroelettrico (impianto idroelettrico ad acqua fluente con potenza nominale di concessione 99,00 kW), procedimento n. RA18A0009;
- del versamento in data 27/02/2018, dell'importo pari ad € 195,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria;
- della domanda di subentro, presentata da Prati Noemi legale rappresentante della ditta Idro-Fornace SRLs, C.F: 04404180400, assunta al protocollo Arpae con il n. PGRA/2018/10267 in data 07/08/2018, con cui si comunica il subentro nella richiesta di concessione effettuato in forza di una cessione del progetto tra le parti.

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- le opere di derivazione sono ubicate in comune di Brisighella località via Fornace su terreno demaniale di detto comune in prossimità del foglio n. 47 antistante il mappale 76, aventi le seguenti coordinate geografiche UTM*: X=723.927, Y=901.033;

- le restanti opere riguardanti in particolare il manufatto centrale, le difese spondali, l'elettrodotto di connessione e il sentiero di accesso, ricadono all'interno di particelle di proprietà privata nelle disponibilità del proponente;
- il prelievo avverrà mediante un impianto descritto in sintesi come segue:
 - salto medio utile lordo 2,95 m;
 - portata massima 4.000 l/s;
 - portata media 1.703 l/s;
 - portata alimentazione scala di risalita tipo fish ramp minima di 50 l/s;
 - potenza nominale di concessione 49,2 kW;
 - potenza installata 99 kW;
 - produzione attesa approssimabile a MWh/anno 430;
 - tempo di funzionamento 6.000 ore/anno;
 - turbina kaplan;
 - la scala di risalita della fauna ittica;
 - la centralina è posta in zona esondabile;
 - il prelievo avverrà in corrispondenza di una briglia esistente;
- l'impianto utilizza un salto sulla briglia esistente senza sottensione di alveo naturale in quanto il profilo di moto permanente a valle della briglia esistente in condizioni di portata minima turbinabile arriva all'ingresso della scala di risalita dei pesci e/o ai piedi della briglia;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1;

DATO ATTO che:

- si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.E.R. e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R n. 82 in data 04/04/2018;
- nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- della nota, assunta al protocollo Arpae con il n. PGRA/2018/8031 in data 20/06/2018, con la quale la Provincia di Ravenna ha espresso il parere favorevole alla concessione di derivazione di acqua pubblica, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi derivati per avviare misure di monitoraggio dei bilanci idrici di bacino.
 2. si invita fin d'ora ad indicare al richiedente di porre in atto sistemi per il minor spreco dell'acqua derivata;
 3. obbligo di rispetto del DMV del corso d'acqua con attenzione al mantenimento di un deflusso minimo vitale in grado di consentire anche l'alimentazione di Punte Alberete e Valle Mandriole;
- della nota, assunta a protocollo Arpae con il n. PGRA/2018/10468 in data 09/08/2018 che trasmette la determinazione regionale n. 2220 del 22/06/2018, con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna sede di Ravenna ha rilasciato il parere favorevole di massima, per i soli fini idraulici, sul progetto definitivo formulando una serie di prescrizioni;
- della relazione istruttoria della SAC di Ravenna in data 03/09/2018 conservata agli atti della Struttura, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di

Bacino distrettuale del fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta

- della compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 /allegato D) e DGR 20167/2015 dei prelievi che ricadono nel corpo idrico:

- **08000000000 5 - fiume Lamone – sezione di chiusura Errano**

STATO chimico BUONO

STATO ecologico SCARSO

- che essendo il risultato della applicazione del metodo ERA A (Attrazione) il parere dell'Autorità di Distretto si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

VALUTATO in specifico che:

- Il corpo idrico di interesse non è in stress idrico.
- si tratta di prelievo che sfrutta solamente il salto idraulico di una briglia già esistente per cui non vi è di fatto sottrazione di risorsa
- per cui non si ritengono necessari interventi particolari relativi al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il 2021, ma solamente:
- il rispetto della misura KTM.7 - Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica - il Deflusso minimo vitale (DMV), come noto, rappresenta la portata istantanea che in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua garantisce la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali; altresì, la Portata Ecologica, secondo le linee guida prodotte dalla Commissione Europea, rappresenta la quantità di acqua necessaria per garantire la sostenibilità e la funzionalità dei servizi ecosistemici acquatici, indispensabile per il raggiungimento ed il mantenimento dello stato "buono" richiesto dalla Direttiva Quadro.

CONSIDERATO che il DMV è il valore che serve a garantire il rispetto dell'ecosistema fluviale nel tratto sotteso e nel caso specifico, trattandosi di derivazione dissipativa di tipo puntuale non vi è alcun tratto sotteso, si ritiene possa essere applicato come previsto dalla DGR 1195/2016 il valore di DMV idrologico di 700 l/s proposto dalla ditta, di cui almeno quota parte di 50 l/s deve essere lasciato defluire attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna prevista dal progetto;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la e con le prescrizioni contenute nell'atto di concessione e nel relativo disciplinare la concessione possa essere rilasciata ai sensi del RR 41/2001;

CONSIDERATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso idroelettrico di cui alla lett. e) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;
- sulla base delle quantità risultanti è stata stabilita in massimi 4,00 mc/sec e medi 1,703 mc/sec la quantità d'acqua da derivare per l'uso idroelettrico per produrre, col salto di metri 2,95 calcolato tra i peli morti posti a monte e a valle dei meccanismi motori, la potenza nominale di kW 49,20 [1.703 l/s (portata media) x 2,95 m (salto) : 102 = 49,20 (kW prodotti)];

- oltre al canone da corrispondere per il prelievo di risorsa idrica – che ricomprende anche l'occupazione di area demaniale mediante l'opera di presa l'utente dovrà anche versare eventuali canoni attraversamenti e occupazioni di terreno demaniale anche con opere accessorie e temporanee per il cantiere sulla base delle verifiche da attuarsi sul progetto esecutivo;

TENUTO CONTO che ai fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

- a) di rilasciare alla ditta Idro-Fornace s.r.l.s. C.F: 04404180400 la concessione a derivare acqua pubblica superficiale ad uso idroelettrico, dal fiume Lamone in sinistra idraulica, in comune di Brisighella, in loc. via Fornaci su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune in prossimità del foglio n. 47 antistante il mappale 76, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*: X= 723.927, Y= 901.033;
- b) di stabilire la quantità d'acqua prelevabile in medi moduli 1,703 da derivare per uso idroelettrico per produrre, col salto di circa metri 2,95, calcolato tra i peli morti posti a monte e a valle dei meccanismi motori, per produrre la potenza nominale media di kw 49,2, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante del presente atto;
- c) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2037;
- d) di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- e) di stabilire che il concessionario, **prima dell'inizio dei lavori** come prescritto al punto 2) della determinazione regionale n. 2220/2018, di cui verrà consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica dell'atto di concessione, dovrà presentare all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna - Sede di Ravenna, il **progetto esecutivo al fine di acquisire il nulla osta idraulico** ai sensi del R.D.523/1904 **necessario per l'esecuzione dei lavori di che trattasi**. Sulla base delle risultanze e dettagli esecutivi, non disponibili in questa fase, questo Servizio si riserva la facoltà di formulare eventuali ulteriori prescrizioni, fermo restando che il progetto esecutivo dovrà essere coerente con quanto contenuto negli elaborati grafici e tecnici allegati alla presente concessione.
- f) di stabilire inoltre che spetta all'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Romagna verificare la corretta esecuzione in corso d'opera in relazione alle prescrizioni richieste con il proprio nulla osta idraulico, come stabilito al punto precedente;
- g) di fissare sulla base della normativa citata in premessa, salvo conguaglio, il canone relativo all'anno 2018 in, **€ 233,32**, per la risorsa idrica comprensiva dell'occupazione di terreno demaniale comprensiva con le opere accessorie alla derivazione (calcolato sulla base di quattro dodicesimi del canone dovuto per l'intero anno 2018, fissato in **€ 699,97** per l'acqua), dando atto che **€ 233,32** sono stati versati anticipatamente al ritiro/notifica del presente provvedimento;
- h) di dare conto che i canoni annui per la concessione relativi agli anni successivi al 2018 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno. Sarà cura del richiedente contattare l'Ente competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2018 che saranno definite da futuri atti regionali;

- i) di dare atto che, in data 27/02/2018, sono state versate, all'atto della presentazione della domanda di concessione, le spese di istruttoria pari complessivamente ad € 195,00;
- j) di fissare in **€ 699,97** l'importo del deposito cauzionale per la concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
- k) che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
- l) di dare atto che, che ai fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- m) di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- n) di dare atto che ai fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale ARPAE;
- o) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- p) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
- q) di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso idroelettrico, rilasciata alla ditta Idro-Fornace s.r.l.s. C.F: 04404180400 Proc. RA18A0009.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Derivazione idrica per la produzione di energia idroelettrica ubicata in località via Fornaci all'altezza della briglia esistente sul fiume Lamone in comune di Brisighella (RA), in sinistra idraulica in corrispondenza del foglio n. 47 antistante il mappale 76.

L'intervento è collocato in parte in area demaniale con punto di prelievo avente le seguenti coordinate geografiche UTM*: X=723.927, Y= 901.033;

Le restanti opere riguardanti in particolare il manufatto centrale, le difese spondali, l'elettrodotta di connessione e il sentiero di accesso, ricadono all'interno di particelle di proprietà privata nelle disponibilità del proponente;

Si rende disponibile una **potenza nominale media di 49,2 kW**.

Il progetto prevede i seguenti interventi:

La realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente e della relativa linea elettrica di collegamento alla rete BT di Enel Distribuzione posta in sinistra idraulica in comune di Brisighella, in parte su terreno demaniale ed in parte su terreno privato nelle disponibilità del proponente.

L'impianto ha le seguenti principali caratteristiche tecniche:

- salto medio utile lordo 2,95 m;
- portata massima 4.000 l/s;
- portata media 1.703 l/s;
- portata alimentazione scala di risalita tipo fish ramp minima di 50 l/s;
- potenza nominale di concessione 49,20 kW;
- potenza installata 99 kW;
- produzione attesa approssimabile a MWh/anno 430;
- tempo di funzionamento 6.000 ore/anno;
- turbina kaplan;
- la scala di risalita della fauna ittica;
- la centralina è posta in zona esondabile;
- il prelievo avverrà in corrispondenza di una briglia esistente;

Il progetto consiste nel realizzare un impianto idroelettrico di potenza stimata media di circa 49,20 kW e producibilità media annua stimata in MWh/anno 430, posto in prossimità della località Via Fornace in Comune di Brisighella tramite opere ed impianti entro l'alveo del fiume Lamone, in corrispondenza di una traversa esistente di altezza media di circa m. 2,95.

L'impianto utilizza un salto sulla briglia esistente senza sottensione di alveo naturale in quanto il profilo di moto permanente a valle della briglia esistente in condizioni di portata minima turbinabile arriva all'ingresso della scala di risalita dei pesci e/o ai piedi della briglia.

L'opera di presa è impostata in sinistra idraulica a monte di una briglia esistente, il cui coronamento appare localmente deteriorato, pertanto non sono previsti interventi diretti sulla briglia, ma alcune riprese locali del ricoprimento, principalmente nella parte centrale. Verranno realizzate due gavete con lo scopo del rilascio del DMV all'inesco della derivazione. La prima gaveta ha inoltre la funzione di alimentazione della scala di risalita per la ittiofauna.

La derivazione viene realizzata tramite una bocca di presa laterale, realizzata tramite un foro nel muro d'ala sinistro della briglia su cui si attesta la derivazione, da cui parte il manufatto centrale in cui vengono convogliate e turbinate le portate derivate. La bocca di presa ha larghezza di 4,50 m sagomata per ridursi a 3,50 m all'imbocco del canale ed è dimensionata per derivare una portata massima di 4.000 l/s.

IL manufatto centrale alloggia i dispositivi per le funzioni di sghiaio, sgrigliatura e la turbina idraulica con generatore. E' costituito da una unica struttura in calcestruzzo che dalla briglia di derivazione convoglia le portate alla turbina idraulica e le restituisce in alveo immediatamente a valle. Ha uno sviluppo longitudinale di 63,90 m e un'altezza variabile da 2,90 a 9,80 m.

Immediatamente a valle della bocca di presa è presente la paratoia di derivazione, di larghezza 3,50 m. Una volta armata questa permette anche le operazioni di manutenzione lungo tutto il manufatto. Sul lato destro del manufatto, a monte della briglia, è presente la tubazione di sghiaio, dove è presente un dente per poter raccogliere sul fondo il materiale da sghiaiare. Superato lo sghiaio il fondo rimane orizzontale per poter fissare la griglia, per poi inclinarsi di nuovo rapidamente per raggiungere la turbina idraulica.

La turbina utilizzata è di tipo Kaplan standard.

L'accesso alla centrale avverrà tramite un sentiero carrabile lungo fiume in sponda sinistra che si collega, attraverso i sentieri carrabili di accesso alle abitazioni esistenti, alla Strada Provinciale 302. Non è pertanto necessaria la previsione di nuovi accessi.

La turbina idraulica scaricherà le portate turbinate direttamente nel canale di scarico, costituito da un canale di calcestruzzo di sezione rettangolare di sezione 3,30 m nel punto di rilascio in alveo e lunghezza di circa 12,00 m. Lo scarico è dotato di paratoia di chiusura per permettere le operazioni di manutenzione ed evitare risalite durante le piene, e di alloggi per panconature.

E' prevista una risagomatura delle quote di fondo alveo in corrispondenza del rilascio che permetterà di proteggere lo scarico e di convogliare più facilmente le portate rilasciate verso il centro alveo. Lo scarico e la zona retrostante saranno protette con massi intasati e terre rinforzate per proteggere dall'erosione e dare maggiore stabilità alla sponda. L'area tra il manufatto e il muro d'ala sarà riempita con il materiale scavato e rinverdita per favorire la stabilità della sponda.

E' prevista una scala di risalita per pesci tipo "fish ramp" in sinistra idraulica, che parte dal coronamento della briglia e termina in adiacenza al canale di scarico delle portate turbinate.

Per verificare le portate sono previsti tre sensori idrometrici posti a monte della derivazione, nel manufatto centrale e a valle dello scarico, la cui definizione esatta avverrà in fase di progettazione esecutiva.

L'impianto di connessione alla rete elettrica ENEL è costituito da un elettrodotto BT interrato, vano contatori, elettrodotto aereo di connessione alla rete elettrica Enel che si collega alla linea MT Enel esistente nella particella 257 del foglio 47 del Comune di

Brisighella e n. 3 pali per linea aerea che permettono il collegamento alla linea aerea esistente.

ART. 2 MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La derivazione ha sede in sponda sinistra del fiume Lamone. Le acque turbinate saranno restituite mediante un breve tratto di canale, realizzato in calcestruzzo, con sbocco immediatamente a valle della traversa, senza determinare alcuna depauperazione delle portate presenti in alveo.

Il flusso d'acqua derivata dal fiume Lamone è prelevato tramite una bocca di presa laterale, sul lato destro della briglia di derivazione, da cui parte il manufatto centrale in cui vengono convogliate e turbinate le portate derivate.

Il concessionario deve comunque garantire a valle del prelievo, il deflusso di una quantità d'acqua pari a mc/s 0,70 di cui quota parte di minimo mc/s 0,05 transitante attraverso la scala di risalita dell'ittiofauna.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3 OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel parere favorevole di massima rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione n. 2220/2018;

In particolare si sottolinea la necessità del rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2 della suddetta determina lettere a) c) d) e) che possono se non rispettate comportare la decadenza dell'atto di concessione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del SAC Arpae di Ravenna. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di presa nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive

modifiche.

Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sulle quote dell'acqua nel fiume e, in caso d'innalzamento del livello, attuare tutte le operazioni previste al fine di garantire tempestivamente la sicurezza idraulica del tratto a monte e a valle, in accordo con il Servizio competente in materia idraulica e la Struttura concedente Arpae.

Il concessionario ha l'obbligo di trasmettere prima dell'inizio dei lavori alla Agenzia Territoriale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna, (e per conoscenza alla SAC di Ravenna) il progetto esecutivo al fine di acquisire il nulla osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 necessario per l'esecuzione dei lavori e che controllerà successivamente la corretta esecuzione delle opere. Copia completa, (anche solo in formato elettronico tramite PEC) del progetto esecutivo approvato dalla Agenzia Territoriale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna, dovrà essere trasmessa ad Arpae che vigilerà sul rispetto delle prescrizioni della Concessione.

La mancata trasmissione prima dell'inizio dei lavori del progetto esecutivo alla Agenzia Territoriale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna comporterà la decadenza della concessione.

Il concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti e degli impianti installati nell'ambito fluviale. L'amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti dal regime idraulico, ad esempio da piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali, né per danni derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere di derivazione saranno a carico del Concessionario.

Ogni modifica e intervento allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso oltre a quelle autorizzate con la presente concessione dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Struttura Arpae concedente e dal Servizio competente in materia idraulica, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

In caso d'inosservanza delle condizioni della concessione, salve le conseguenze amministrative e penali, il Concessionario è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, in conformità alle disposizioni impartite dalla Struttura Arpae concedente in accordo con il Servizio competente in materia idraulica.

Le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, il Concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura Arpae concedente ed al Servizio competente in materia idraulica la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità e il regime del corso d'acqua. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi l'Amministrazione concedente potrà, in accordo col Servizio competente in materia idraulica, consentire la permanenza delle opere o di parte di esse, che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

Il concessionario è obbligato all'installazione di misuratori, che registrino i volumi emunti, con le caratteristiche di cui alla DGR 2254/2016.

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - SAC di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà 2, 48121 Ravenna, pec aora@cert.arpa.emr.t ed alla

Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici).

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura Arpae concedente che valuterà in accordo con il Servizio competente in materia idraulica se autorizzarla o meno.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 4 STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, ai sensi della DGR 2254/2016, l'utente deve provvedere alla installazione prima dell'avvio dell'impianto, di idonea strumentazione per la misurazione dei prelievi, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;

b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;

d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite e ad Arpae/Sac.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare e di quelle contenute nella DGR 2254/2016 relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

ART. 5 DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2102 del 30/12/2013 è rilasciata **fino al 31 dicembre 2037** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

ART. 6 CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso

in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7 RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione**, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2037**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura Arpae concedente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 8 DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato alla Regione prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 9 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Ravenna, _____

Nome e Cognome _____

Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.